



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

IV SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. c/ XXX

PERIZIA IMMOBILIARE



IMMOBILI IN SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
LOTTO UNICO: UFFICIO P.T. E POSTO AUTO P.T.

R.G.E.: 180/2024

G.E.: dott. E. VASSALLO

DATA UDIENZA: 16.10.2025



l'Esperto
dott. ing. Luigi de Lucia

1

dott. ing. Luigi de Lucia P.zza Matteotti, 67 – 81100 Caserta (CE)

PEC luiigidelucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n.2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n.626

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



INDICE:

PREMESSA

<u>1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE</u>	4
<u>2. DESCRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERITALI</u>	5
<u>3. CONTROLLO PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 C.P.C.</u>	6
<u>4. RISPOSTE AI QUESITI</u>	7
<u>QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento</u>	8
<u>QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto</u>	10
<u>QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato</u>	19
<u>QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto</u>	25
<u>QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato</u>	27
<u>QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico</u>	31
<u>QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile</u>	33
<u>QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene</u>	35
<u>QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale</u>	37
<u>QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo..</u>	37
<u>QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso</u>	38
<u>QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni</u>	40
<u>QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota</u>	59
<u>QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio</u>	59

CONCLUSIONI-QUADRO SINOTTICO



Allegati:

- 1) Verbali di accesso
- 2) Rilievo fotografico
- 3) Elaborati grafici dell'immobile scala 1:100
- 4) Documentazione catastale
- 5) Ispezioni Ipotecarie Ordinarie e Titoli di provenienza
- 6) Documentazione Urbanistica
- 7) Documentazione condominiale
- 8) Decreto Ufficio Usi Civici – Regione Campania
- 9) Riferimenti estimali-Quotazioni OMI
- 10) Visura camerale
- 11) Specifiche spese e onorario



Il sottoscritto, dott. ing. Luigi de Lucia, con studio in Caserta (CE) alla P.zza Matteotti n. 67, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 2814, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso codesto Tribunale, in data 26.04.2025 veniva nominato esperto stimatore per provvedere alla stima del compendio pignorato e al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. dall'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione dott. E. Vassallo.

In data 29.04.2025 lo scrivente accettava l'incarico e prestava giuramento di rito tramite sottoscrizione in via telematica.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'IMMOBILE

Gli immobili, oggetto del rapporto di stima, sono ubicati nella Zona periferica del Comune di S. Maria C.V. (CE) e precisamente alla Via Giacinto Bosco angolo Via Enrico De Nicola (già Via Santella).

La zona è interessata da insediamenti abitativi di tipo civile.

Santa Maria Capua Vetere è una città della Campania, in provincia di Caserta, con circa trentatremila abitanti. Sorge a sud del Volturno e dei monti Tifatini, a nord dei Regi Lagni, nella pianura Campana.

Il Comune è a pochi chilometri da Caserta.

I Comuni confinanti sono: Capua, Carinaro, Casaluce, Curti, Macerata Campania, Marcianise, San Prisco, San Tammaro, Teverola.

Ciò detto, il compendio pignorato è costituito da un ufficio e/o studio privato, e un posto auto scoperto.

I beni staggiti sono facilmente raggiungibili con l'ausilio di mezzi di locomozione pubblici e privati in quanto essi sono ubicati alla predetta strada ben collegata con il centro della città e con l'autostrada A1.

Da tutto questo e da altre considerazioni che verranno riportate in seguito scaturirà il valore venale degli immobili.

2. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI

In seguito all'incarico ricevuto, lo scrivente, in data 06.06.2025, congiuntamente con il C.G., si recava presso i cespiti pignorati per l'inizio delle operazioni peritali, giusta avviso notificato a mezzo raccomandata A/R alla società esecutata.

In questo accesso non si rinveniva nessuno sui luoghi di causa e dalle informazioni *in loco*, confermate anche dall'amministratore del condominio, si appurava che l'ufficio non era utilizzato da molti anni, pertanto le operazioni venivano rinviate a data da definirsi al fine di eseguire l'accesso forzoso con l'ausilio della Forza Pubblica (*ALL. I - Verbale di primo accesso*).

Il giorno 14.07.2025 con l'ausilio del fabbro e alla presenza del personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere si forzava la porta d'ingresso per eseguire l'ispezione dell'unità immobiliare staggita.

Gli ausiliari, rilevato che nell'immobile risultavano cose di poco valore come risulta dalla documentazione fotografica prodotta durante le operazioni di accesso, procedevano alla ricognizione dello stato dei luoghi.

L'esperto stimatore effettuava il rilievo piano-altimetrico e fotografico sia dell'ufficio che del posto auto scoperto posto nella corte interna al parco.

Orbene, l'ES, dopo la redazione del verbale (*ALL. I - Verbale di secondo accesso*), si riservava di valutare gli elementi raccolti in separata sede.

Successivamente alla ricognizione dello stato dei luoghi del procedimento in epigrafe, il sottoscritto, procedeva alle necessarie indagini presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta - Territorio, Servizi Catastali onde venire in possesso delle visure e delle planimetrie catastali aggiornate, nonché del certificato storico all'impianto; espletava le ispezioni ordinarie

ASTE GIUDIZIARIE®
presso la ex Conservatoria dei RR.II. – Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta-Territorio,

Caserta-Territorio, per ricostruire il ventennio antecedente il pignoramento e rilevare tutte le trascrizioni a favore e contro il debitore, nonché le trascrizioni contro il dante causa; contestualmente inoltrava l'istanza di accesso agli atti amministrativi della PA al fine di estrarre copia dei titoli abilitativi degli immobili; inoltrava, infine, l'istanza al Settore Bilancio e Credito Agrario-Servizio Amministrativo della Regione Campania (*Ufficio Usi Civici*) per verificare l'esistenza/inesistenza degli usi civici sulla particella originaria dell'immobile pignorato.

Ciò detto, lo scrivente, espone di seguito le risultanze delle proprie operazioni peritali.

3. CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c..

Risulta depositata dal creditore procedente la seguente documentazione:

- la certificazione notarile sostitutiva e la medesima certificazione risale sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che è stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

Non risultano depositati:

- l'estratto catastale attuale o storico relativo ai passaggi del bene da un possessore ad un altro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento;
- la visura camerale.

Si provvedeva, eseguiti gli opportuni accertamenti, alla compilazione e al successivo deposito del modulo contenente il prospetto per la verifica della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. che nel caso di specie è sufficiente ma incompleta e pertanto è stata integrata dall'esperto secondo i suddetti profili.

ASTE GIUDIZIARIE® Si rappresenta, a riguardo, che il creditore procedente ha depositato l'istanza di vendita e la certificazione notarile nel rispetto del termine di **45 giorni decorrenti dalla notifica del pignoramento.**

4. RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **"differmità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la differmità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sosponderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di “**difformità sostanziali**” dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinvia alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.la e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovraposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione “immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.”.

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.


Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I beni espropriati per la piena ed intera proprietà alla società esecutata corrispondono agli immobili in titolarità della stessa in virtù dell'atto di compravendita del 28.07.2005.

Gli immobili sono riportati nell'atto di pignoramento con i seguenti identificativi catastali, conformi a quelli in atti presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Caserta:

C.F. del Comune di Santa Maria Capua Vetere al foglio 5, p.la 5060, sub 69 e sub 192.

ASTE GIUDIZIARIE Lo scrivente, al fine di individuare esattamente gli immobili, ha effettuato la sovrapposizione tra la mappa wegis catastale e l'immagine satellitare sotto riportata evidenziando in rosso il fabbricato di cui fanno parte.



Ciò detto, l'esperto stimatore, dopo aver esaminato lo stato di fatto dei beni immobili oggetto del procedimento, la loro consistenza e valutato le loro caratteristiche estrinseche (quali l'ubicazione, la presenza di vie di comunicazione e la presenza di servizi pubblici) – ed intrinseche (la destinazione d'uso, la superficie, la qualità della superficie, l'età e lo stato di manutenzione), ritiene che i summenzionati cespiti debbano formare evidentemente, per una maggiore appetibilità,

un unico lotto di vendita e precisamente:

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di ufficio distinto in C.F. del Comune di Santa Maria Capua Vetere al foglio 5, p.la 5060 sub 69, confinante per tre lati con corte comune e per

il quarto lato con vano ascensore e vano scala D sub 68; **piena ed intera proprietà di posto auto distinto in C.F. del Comune di Santa Maria Capua Vetere al foglio 5 p.la 5060 sub 192,**

confinante con corte comune per due lati, con il posto auto sub 191 e posto auto sub 193.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie indicate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esegutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esegutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Oggetto della stima

Il compendio pignorato è costituito da una porzione immobiliare composta da un ufficio al piano terra ed un posto auto scoperto al piano terra facenti parte di un complesso edilizio

denominato "Parco La Perla", composto da due corpi di fabbrica per civili abitazioni, attività commerciali-direzionali e garages costituiti nell'insieme dalle scale A/B/C/D/E ovvero il **fabbricato 1** formato dalle scale **A-B-C**, il **fabbricato 2** formato dalle scale **D-E**.

Il **corpo 1** ha una conformazione piano-volumetrica a forma di doppia T e si sviluppa per otto piani fuori terra, serviti si ripete da tre vani scala (scala A, scala B e scala C) con i rispettivi ascensori che dal piano terra arrivano fino al piano sesto. Al piano terra è presente un locale adibito a cabina ENEL a servizio di tutto il complesso.

Si riportano di seguito le destinazioni per ogni piano:

- Fabbricato 1 (scale A/B/C/)

piano interrato: n. 78 garages;

piano terra: n. 13 locali negozio;

piano primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto: formato ciascuno da n. 8 unità abitative;

piano settimo (sottotetto): formato da n. 46 cantinole.

Il **corpo 2**, di cui fa parte il cespite staggito, ha una conformazione piano-volumetrica a forma di L e si sviluppa anch'esso per otto piani fuori terra, collegati da due vani scala (scala D e scala E) e dai rispettivi ascensori che dal piano terra arrivano fino al piano sesto.

Si riportano di seguito le destinazioni per ogni piano:

- Fabbricato 2 (scale D/E)

piano terra: n. 1 locale sala condominiale e servizio, e n. 5 unità non residenziali ad uso ufficio;

piano primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto: formato ciascuno da n. 5 unità abitative;

piano settimo (sottotetto): formato da n. 37 ripostigli o cantinole.

La zona dell'immobile comprende aree urbanizzate, costituite dal tessuto edilizio di recente formazione, fatto da nuovi complessi edilizi, nuclei di edifici ed insediamenti edificati anche di recente impianto.

L'edificio in oggetto non è assolutamente in contrasto con gli aspetti morfologici e culturali della conurbazione urbana, costituisce anzi elemento di identità delle comunità umane interessate.

Esso è da considerarsi perfettamente integrato nel contesto delle attività presenti al suo contorno, anche dal punto di vista delle presenze infrastrutturali e della loro stratificazione, e della relativa incidenza del grado di naturalità presente nel sistema.

Ubicazione ed accessi

Il complesso immobiliare ricade all'interno del perimetro urbano e presenta caratteristiche buone di orientamento ed esposizione; l'ingresso pedonabile e carrabile è posto su Via Enrico De Nicola n. 2 e 4.

Caratteristiche

Le strutture portanti sono del tipo in calcestruzzo cementizio armato (c.c.a.), ovvero realizzata con travi e pilastri in c.a. e solai in latero-cemento; le fondazioni sono con plinti su pali.

Le pareti di tompagnatura sono in muratura di termolaterizi; le tramezzature in laterizi forati di spessore cm 10; gli intonaci sono di tipo tradizionale realizzati in malta cementizia e malta di calce.

Le finiture esterne con tinteggiatura di colore grigio scuro ad eccezione dei fronti di colore grigio chiaro, infissi in alluminio anodizzato con le tapparelle di plastica come oscuranti; i parapetti dei balconi sono in parte in muratura e in parte con ringhiere in ferro di colore grigio, grondaie e

L'ufficio fa parte del corpo di fabbrica B - scala D, contraddistinto con l'interno 1 ed è posto al piano terra; è composto da reception, sala riunioni, direzioni 1 e direzione 2, ufficio operativo, sala pluriuso e wc; pertinenziale ad esso vi è un posto auto scoperto nella corte comune.

L'immobile ha subito l'intervento di manutenzione straordinaria nel 2007, con sostituzione di tutti i pavimenti e di tutti i rivestimenti, demolizione e rifacimento di tramezzature compreso le relative finiture per diversa distribuzione degli spazi interni, opere di controsoffittatura, opere di tinteggiatura adeguamento e rifacimento di tutti gli impianti elettrico, idraulico di climatizzazione, antifurto, TV, telefonico, videocitofonico, sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari, sostituzione degli infissi interni ed esterni, con forma, dimensione, colore e caratteristiche tali da non alterare il prospetto e l'estetica del fabbricato. Ciò nonostante attualmente non si presenta in buone condizioni di conservazione e con gli impianti che da un esame a vista si ritiene debbano essere recuperati con la sostituzione di elementi specifici in quanto non viene utilizzato da molti anni.

Le finiture interne con intonaco liscio, pavimenti in gres, per i servizi igienici in piastrelle maiolicate, porte interne in legno di abete tamburato rivestito di compensato di mogano, infissi interni in legno Douglas, protetti dalle tapparelle, marmo bianco per soglie, ornie, davanzali di finestre e tinteggiatura delle pareti con pittura a tempera a tinte unite. Le controsoffittature e le velette in cartongesso sono presenti in quasi tutti gli ambienti.

Si precisa, infine, che l'appartamento è sprovvisto dell'**Attestato di Prestazione Energetica (APE)** i cui costi per l'acquisizione dello stesso sono pari a **€ 500,00**.

Per una maggiore comprensione della distribuzione interna si può vedere il rilievo fotografico (ALL.2), di cui alcune foto rappresentative sono riportate di seguito, e le planimetrie dello stato reale dei luoghi inserite sia in formato ridotto nel testo della relazione, sia in formato ordinario (scala 1:100) in allegato alla relazione medesima (ALL.3).



(foto 1: reception)



(foto 2: sala riunioni)



(foto 3: vista interna)



(foto 4: ufficio operativo)



(foto 5: direzione 1)



(foto 6: direzione 2)



(foto 1: prospetto lato corte)



(foto 2: posto auto)



Premesso che l'altezza interna dell'unità immobiliare è pari a m 2,83, il calcolo della superficie commerciale è stato redatto secondo la norma UNI 10750, che riporta i seguenti criteri di computo: *"Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:*

- *la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;*
- *le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;*
- *le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).*

Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:

100% delle superfici calpestabili;

100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);

50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.

Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto 3) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto 3) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti 1) e 2).

Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:

- *25% dei balconi e terrazze scoperti;*
- *35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);*
- *35% dei patii e porticati;*
- *60% delle verande;*
- *15% dei giardini di appartamento;*
- *10% dei giardini di ville e villini.*

ASTE GIUDIZIARIE Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”.

Di seguito sono riportate, le caratteristiche intrinseche dell'immobile e poi opportune tabelle contenenti i valori delle aree al metro quadrato riferite ai singoli ambienti, il coefficiente utilizzato per determinare la superficie commerciale dell'unità immobiliare, la superficie commerciale medesima nonché le caratteristiche espositive dei singoli ambienti.

<i>Destinazione</i>	<i>Superficie mq</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Superficie commerciale mq</i>	<i>Esposizione</i>	<i>Condizioni</i>
<i>Ufficio P.T.</i>					mediocri
reception	25,63	1,00	25,63	est	
sala riunioni	28,43	1,00	28,43	sud	
direzione 1	19,71	1,00	19,71	nord	
direzione 2	18,94	1,00	18,94	sud	
ufficio operativo	16,65	1,00	16,65	nord	
sala pluriuso	4,81	1,00	4,81		
wc	5,83	1,00	5,83	sud	
disimpegno	12,07	1,00	12,07		
Totale	132		132		
<i>Posto auto P.T.</i>	14	1,00	14		normali



QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.la del C.T. alla p.la attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.la e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.la e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

1. deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
2. deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Ai fini della esatta identificazione catastale del bene oggetto di espropriazione, il sottoscritto ha

estratto la visura storica aggiornata all'attualità e la planimetria catastale corrispondente
(*ALL.4 – Documentazione catastale*) presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Caserta – Territorio, Servizi Catastali.

Per completezza di risposta al quesito si allegano anche:

ASTE GIUDIZIARIE®

- l'elaborato planimetrico del fabbricato urbano (riproduzione in scala, 1:500, che raffigura il perimetro dell'edificio, la suddivisione degli appartamenti al suo interno, delle aree comuni – cortili, locali di servizio, vano scale, etc. – delle aree scoperte private e comuni, etc.);

- l'elenco dei subalterni che contiene la lista delle unità immobiliari, comprensiva dell'ubicazione, degli identificativi e delle categorie catastali appartenenti al fabbricato, nonchè lo stralcio di mappa da cui risulta l'inserimento in mappa del fabbricato di cui fanno parte gli immobili.

Lo scrivente, al fine di individuare esattamente i cespiti, ha effettuato la sovrapposizione della foto satellitare con lo stralcio di mappa catastale evidenziando in rosso le risultanze di tale sovrapposizione ovvero il fabbricato di cui fanno parte i cespiti stessi (vedi sovrapposizione foto satellitare-stralcio di mappa riportata di seguito).

ASTE GIUDIZIARIE®

13/05/22, 17:12

Via Santalla - Google Maps





Foto satellitare

Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore FLAGIELLO TOMMASO



Stralcio di mappa catastale

21

dott. ing. Luigi de Lucia P.zza Matteotti, 67 – 81100 Caserta (CE)
PEC luidelucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n.2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n.626
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Per quanto concerne la storia catastale del bene si precisa che il complesso immobiliare di cui fa parte è stato costruito su parte del suolo identificato al **C.T. di Santa Maria Capua Vetere al foglio 5, p.la 5060 di are 91.25 (mq 9.125)**.

A tal proposito i passaggi catastali intervenuti dalla originaria particella del C.T. alla attuale particella del C.F. sono:

C.T.

Area di enti urbani e promiscui dal 01/12/1998

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Quinta Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dominio	
1	5	5060		-	ENTE URBANO	78.74			Dominiale	Agrario
Notifica										
Avvertimento										
di immobile SR - SOSTITUISCE LE PARTICELLE: 618										

Mappali Fabbricati Correlati

Codice Comune 1234 - Foglio 5 - Particella 5060

Area di enti urbani e promiscui dal 01/12/1998

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Quinta Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dominio	
1	5	5060		-	ENTE URBANO	78.74			Dominiale	Agrario
Notifica										
Avvertimento										
di immobile SR - SOSTITUISCE LE PARTICELLE: 618										

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5105

Area di enti urbani e promiscui dal 19/11/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Quinta Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dominio	
1	5	5060		-	ENTE URBANO	91.25			Dominiale	Agrario
Notifica										
Avvertimento										
di immobile SR - SOSTITUISCE LE PARTICELLE: 618										

Situazione dell'unità immobiliare dal 19/11/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Quinta Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dominio	
1	5	5060		-	SEMINATIVO	91.25			L. 410.625	L. 280.750
Notifica										
Avvertimento										
di immobile SR - SOSTITUISCE LE PARTICELLE: 618										

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 46

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 617 ; Foglio 5 Particella 619

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 03/05/1991

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Pozz.	Quinta Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dominio	
1	5	619		-	SEMINATIVO	91.26			L. 410.670	L. 280.775
Notifica										
Avvertimento										

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 46

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 617 ; Foglio 5 Particella 619

Situazione dell'unità immobiliare dal 04/02/1995

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Port	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Dedur	Reddito	Dominicale	Agrario		
1	5	618		-	SOPPRESSO	00 00					VARIAZIONE D'UFFICIO del 04/02/1995 in atti dal 08/03/1995 DOM PARTE N. 181/95 (n. 110/1995)	

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 617;

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 5034 ; Foglio 5 Particella 3035 ;

Situazione dell'unità immobiliare dal 13/09/1990

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Port	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Dedur	Reddito	Dominicale	Agrario		
1	5	618		-	SEMINATIVO 4	04 48			L. 13.795	L. 9.345	FRAZIONAMENTO in atti dal 13/09/1990 (n. 187)	

Notifica

Partita

3795

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Foglio 5 Particella 63 ; Foglio 5 Particella 617 ;

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Port	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Dedur	Reddito	Dominicale	Agrario	
1	5	5060		-	SEMINATIVO 4	36 22			L. 112.382	L. 76.062	Impianto meccanografico del 26/03/1980	

C.F. (sub 69)

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		5	5060	69			A/10	3	7 vani	Totali: 132 m ²	Euro 2.530,64	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dati di superficie.	

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune 1234 - Foglio 5 - Particella 5060

Situazione dell'unità immobiliare dal 06/11/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		5	5060	69			A/10	3	7 vani		Euro 2.530,64	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO dal 06/11/2008 Pratica n. CE0506503 in atti dal 06/11/2008 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 28349/1/2008)	

Indirizzo VIA SANTELLA Edificio B Scala D Interno 1 Piano T

Notifica

Partita

Mod.58



Situazione dell'unità immobiliare dal 12/06/2008

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita		
1		5	5060	69			A/10	3	7 vani		Euro 2.530,64	DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI dal 12/06/2008 Pratica n. CE0275461 in atti dal 12/06/2008 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 16465/1/2008)	

Indirizzo VIA SANTELLA Edificio B Scala D Interno 1 Piano T

Notifica

Partita

Mod.58

-

Annotazioni -classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare dal 19/12/1996

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Censimile	Rendita	
1		5	5060	69			A/10	3	7 vani		Euro 2.530,64 L. 4.900.000	COSTITUZIONE del 19/12/1996 in atti dal 19/12/1996 (n. D01122.1/1996)
Indirizzo	VIA SANTELLA n. SNC Edificio B Scala D Interno 1 Piano T											
Notifica	Partita											
Annotazioni	-classamento e rendita validati											

C.F. (sub 192)

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Censimile	Rendita	
1		5	5060	192			C/6	5	14 m ²	Totale: 14 m ²	Euro 61,46	Variazioni dal 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo	VIA SANTELLA n. SNC Piano T											
Notifica	Partita											
Annotazioni	-classamento e rendita validati											

Mappali Terreni Correlati:
Codice Comune I234 - Foglio 5 - Particella 5060

Situazione dell'unità immobiliare dal 31/12/2003

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Censimile	Rendita	
1		5	5060	192			C/6	5	14 m ²		Euro 61,46	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 31/12/2003 Pratica n. CE0314280 in atti dal 31/12/2003 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 23.1/2003)
Indirizzo	VIA SANTELLA n. SNC Piano T											
Notifica	Partita											
Annotazioni	-classamento e rendita validati											

Situazione dell'unità immobiliare dal 18/12/2003

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Censimile	Rendita	
1		5	5060	192			C/6	5	14 m ²		Euro 61,46	VARIAZIONE del 18/12/2003 Pratica n. CE0308394 in atti dal 18/12/2003 EDIF. SU POSTO AUTO SCOPERTO (n. 20497.1/2003)
Indirizzo	VIA SANTELLA n. SNC Piano T											
Notifica	Partita											
Annotazioni	-classamento e rendita validati											

Per i beni stagiati vi è l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento

e nella nota di trascrizione, nonché nell'atto di acquisto, con le risultanze catastali, ad eccezione che

gli immobili dalle visure risultano in ditta XXX, per difetto di voltura.

Vi è, altresì, la rispondenza tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nelle

planimetrie catastali corrispondenti.

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. ___, piano ____ int. ____ ; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lла _____ o già scheda _____)**, **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. ___ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottersi sanatoria *ex artt. _____* (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di porzione immobiliare composta da un ufficio al piano terra, del fabbricato B, Scala D, Interno 1 e un posto auto nella corte comune facente parte del complesso edilizio denominato “Parco La Perla” ubicato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Enrico De Nicola n. 2-4; l'ufficio è composto da reception, sala riunioni, direzioni 1 e direzione 2, ufficio operativo, sala pluriuso e wc, per una superficie complessiva di mq 132, confina per tre lati con corte comune e per il quarto lato con vano scala D sub 68; è riportato in **C.F. del Comune di Santa Maria Capua Vetere al foglio 5, p.lla 5060, sub 69**; il posto auto scoperto al piano terra di mq 14, confina con corte comune per due lati, con il posto auto sub 191 e posto auto sub 192; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; il complesso immobiliare di cui fanno parte gli immobili è stato costruito in virtù delle **Concessioni Edilizie nn. 97 e 98 del 27.07.1989, C.E. n. 58 del 07.05.1991 (variante alle CC.EE. nn. 97 e 98/1989),** successivamente volturata alla società esecutrice dei lavori con **C.E. n. 67 del 30.05.1992, C.E. n. 145 del 20.12.1993, C.E. di condono n. 128 del 30.10.1998, C.E. di condono n. 133 del 12.11.1998,** **C.E. n. 56 del 04.04.2002, C.E. n. 177 dell'11.12.2002 (variante alla C.E. n. 56/2002)** rilasciati dal Sindaco del Comune di S. Maria C.V. e D.I.A. in sanatoria, la cui attestazione n. 195 del

02.11.2007 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 dal Dirigente del Settore

Tecnico, cui è conforme lo stato dei luoghi.

VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO: € 181.000,00

OFFERTA MINIMA: € 135.750,00



QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore precedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.la o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.la di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.la interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

- 1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *inter vivos* a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Sulla scorta delle indagini svolte presso i pubblici registri immobiliari per quanto riguarda le

visure ipotecarie e presso l'Ufficio Catasto per le visure catastali, vengono riportati storicamente, in senso cronologico inverso, gli estremi degli atti di rogito a tracciare la cronistoria ultraventennale dei titoli di proprietà dei beni pignorati (*ALL.5: Ispezioni Ipotecarie Ordinarie - Titoli di provenienza*):

a XXX gli immobili per i diritti pari alla piena ed intera proprietà sono pervenuti per atto di variazione della denominazione a rogito del notaio Stefano Santangelo del **29.06.2015**, rep.

n. 13836 e registrato a Napoli (NA) al n. 11957/1T del 01.07.2015, da XXX;

- a XXX gli immobili per i diritti pari alla piena ed intera proprietà sono pervenuti per atto di compravendita del notaio Giovannibattista Musto del **28.07.2005**, rep. n. **109992/20884** e trascritto presso i pubblici registri immobiliari in data **05.08.2005** ai nn. **43852/23412** da XXX, ciascuno per la quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà, in regime di comunione legale dei beni;

All'art. 4 dell'atto è riportato "La porzione immobiliare anzidetta viene venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni relativo accessorio, accessione, annessione, ragione ed azione, pertinenza e dipendenza, servitù attiva e passiva, nulla escluso od eccettuato e con la proporzionale quota di comproprietà, ivi compresa la sala condominiale sita al piano terra della scala "D", distinta dal numero interno 3 (tre), riportata nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Santa Maria Capua Vetere al foglio 5, particella 5060/71, categoria C/2, classe 1^A, mq 113, rendita catastale euro 262,61, alle parti comuni del complesso, quali risultano precise, specificate e descritte, sia la quota che le parti, nel regolamento di Condominio allegato all'atto a mio rogito in data 5 ottobre 2000, Repertorio N. 101.213/18.841, registrato a Caserta il 25 detti al N. 5392."

- a XXX, come sopra generalizzati, gli immobili sono pervenuti, insieme ad altri beni, per atto di compravendita del notaio Giovannibattista Musto del **05.02.2004**, rep. n. **106566/20213** e trascritto presso i pubblici registri immobiliari in data **03.03.2004** ai nn. **8059/6315** da XXX per la piena ed intera proprietà.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità** dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;

ASTE GIUDIZIARIE - gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);

- la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenuti in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovraposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria** ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali obblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c..

Preliminarmente appare opportuno far presente che lo scrivente, dopo la richiesta di accesso agli atti inoltrata tempestivamente, svolgeva le indagini il **25.09.2025** e il **02.10.2025** presso l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata - Condono del Comune di S. Maria C.V. per acquisire la documentazione urbanistica (ALL.6) relativa al complesso immobiliare del quale fa parte la porzione immobiliare pignorata.

In relazione alla legittimità urbanistica dell'immobile si relaziona quanto segue.

Il complesso edilizio è stato realizzato in virtù dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

Concessioni per l'esecuzione di opere edilizie ed urbanistiche nn. 97 e 98 rilasciate dal

Sindaco del Comune di S. Maria C.V. in data **27.07.1989** al XXX, per la costruzione di

n. 102 alloggi nel nuovo ampliamento

del piano di zona comprensorio C1 Nord sui lotti nn. 12 e 13;

- **Concessione Edilizia n. 58 del 07.05.1991**, quale variante alle concessioni edilizie n. 97 e 98/1989, rilasciata alla XXX in regime di comunione per l'edificazione di fabbricati per civili abitazioni, uffici e negozi sui lotti nn. 12 e 13 del nuovo ampliamento del piano di zona Comprensorio C1 Nord con voltura delle originarie concessioni rilasciate in data 27.07.1989 al consorzio "XXX";
- **Concessione Edilizia n. 67 del 30.05.1992** quale voltura degli interventi previsti sul lotto n. 12;
- **Concessione Edilizia n. 145 del 20.12.1993** quale proroga delle concessioni di cui innanzi;
- **Concessione Edilizia di condono** (legge n. 724/94) **n. 128 del 30.10.1998**;

Concessione Edilizia di condono (legge n. 724/94) **n. 133 del 12.11.1998** per i locali sottotetti realizzati in difformità alle CC.EE. n. 97 e 98/1989 e seguenti;

- **Concessione Edilizia n. 56 del 04.04.2002** rilasciata per la realizzazione di n. 78 garages da asservire agli appartamenti realizzati dalla XXX;
- **Concessione Edilizia n. 177 dell'11.12.2002**, quale variante alla concessione edilizia n. 56/2004 rilasciata per la realizzazione di n. 78 garages da asservire agli appartamenti realizzati dalla XXX;

D.I.A. in sanatoria (ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, art. 37) presentata il **03.08.2007 - prot. n. 26656** dal sig. XXX, quale legale rappresentante della XXX, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso l'immobile sito alla Via Santella, Edificio B, Scala D, Piano Terra, Int. 1, individuato catastalmente al F. 12, p.la 5060, sub 69, la cui attestazione **n. 195 del 02.11.2007** è stata rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico.

Agli atti d'ufficio risulta il **certificato di abitabilità prot. n. 41787/96-12949/02 del 22.11.2002**, qui accluso, per le unità abitative, commerciali e uffici di cui innanzi.

Per completezza espositiva, in data 28.01.2005 per i garages di cui innanzi veniva rilasciato il **certificato d'agibilità prot. n. 19575/04**.

Dalla verifica dello stato dei luoghi risulta che la porzione immobiliare *de qua* è conforme in generale agli elaborati progettuali assentiti con i suddetti permessi autorizzativi e all'elaborato grafico allegato alla D.I.A. in sanatoria relativamente alla distribuzione degli spazi interni.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da soggetti terzi.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.
Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Alla data del sopralluogo l'immobile era libero da persone ma con cose di poco valore come precisato nel verbale di sopralluogo (*cfr. Verbale di 2° accesso*).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Preliminarmente lo scrivente, sulla scorta delle visure ipotecarie e catastali ulteriori ed

aggiornate rispetto a quelle allegate dal creditore precedente – effettuate presso l'ex Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio Provinciale di Caserta – verificava l'inesistenza di trascrizioni di

pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa che avessero potuto produrre la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati.

Non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici tant'è che il bene non è stato riconosciuto di **interesse artistico, storico, archeologico o etnografico** ai sensi della previgente normativa di cui agli artt. 1 e 3 L. 1089/1939 e successive modifiche.

In particolare per la **SEZIONE B, gli oneri e vincoli che saranno cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura sono:**

1. Iscrizioni:

nn. 57030/4907 del 25.10.2005 - Annotazione a iscrizione - Restrizione di beni per atto del notaio Giovannibattista Musto del 22.07.2005, rep. 109940, a favore BANCO DI NAPOLI S.P.A. con sede in Napoli – C.F. 06385880635 contro XXX, relativo all'immobile distinto in C.F. del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, p.la 5060, sub 69 di cui trattasi.

Formalita di riferimento: Iscrizione n. 94 del 1995

nn. 117271/2910 del 02.03.2009 - Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo per atto notarile pubblico per notar Stefano Santangelo del 25.02.2009, rep.7002/4307, per la somma complessiva di € 480.000,00 di cui € 240.000,00 capitale, della durata di 15 anni, a favore BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI con sede in Bari – C.F. 00254030729 (domicilio ipotecario eletto Bari Corso Cavour,19) contro XXX, gravante sulla piena ed intera proprietà degli immobili di cui trattasi.

2. Pignoramenti e altre trascrizioni pregiudizievoli:

nn. 28030/22711 del 15.07.2024 - Trascrizione di pignoramento del Tribunale di Nola in data 04.06.2024 n. rep. 3487 a favore di AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. con sede in Napoli (NA) – C.F. 05828330638 e contro XXX, gravante sulla piena ed intera proprietà degli immobili di cui trattasi.

Non vi sono beni immobili appartenenti al compendio pignorato – oggetto della detta procedura – per i quali sia avvenuta la notifica del pignoramento ma non la sua trascrizione né quelli per i quali, a seguito di eventuale rinuncia agli atti *ex art. 629 c.p.c.* o per altro motivo, siano

state dichiarate espressamente ad opera del G.E. – sempre nell’ambito del presente procedimento espropriativo – la estinzione o la improcedibilità parziale dell’esecuzione.

Lo scrivente, inoltre, verificava che non vi è trascrizione – contro terzi – in particolar modo contro i danti causa, sugli stessi immobili pignorati (*vedi Ispezione Ipotecaria Ordinaria*).

Non vi è, infine, alcuna costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., o la emissione da parte della P.A. di decreti di espropriazione per pubblica utilità, o la stipula di contratti preliminari di compravendita, o di locazioni ultranovennali, oppure di atti di disposizione dei beni, che siano stati trascritti e contro terzi e contro il dante causa del debitore, con riguardo a ciascuno degli immobili espropriati, prima o dopo il pignoramento di cui si tratta in questa sede.

Vi è l’esistenza del **regolamento condominiale**, con le relative **tabelle millesimali**, trascritto nei pubblici registri immobiliari (*ALL.7-Documentazione condominiale*).

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L’esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Celleole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

I beni pignorati, dalle indagini effettuate presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere, non ricadono su suolo demaniale e non appartengono al **patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c.** dell’ente pubblico.

QUESITO n. 10: verificare l’esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L’esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l’esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All’uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l’esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l’originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l’immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall’atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sosponderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

L'esperto procedeva alla verifica dell'**esistenza/inesistenza di pesi od oneri di altro tipo** e

a tal fine svolgeva le indagini presso l'Ufficio Catasto di Caserta per risalire alla particella originaria del cespite pignorato e, successivamente, eseguiva le dovute ricerche al Settore Bilancio e

Credito Agrario Servizio Amministrativo della Regione Campania (**Ufficio Usi Civici**).

Il certificato del R° Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici nella Campania e nel Molise del 05.03.1928 relativo ai demani del Comune di Santa Maria Capua Vetere, precisa che il Comune non ha terre demaniali gravate da uso civico, pertanto, la particella originaria dell'area di sedime su cui insiste l'immobile espropriato evidentemente **non risulta gravato da uso civico** (ALL.8: *R° Decreto Regione Campania – Ufficio USI CIVICI*).

La particella non risulta, altresì, gravata da livello e/o censo.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Il XXX, amministratore p.t. del condominio "Parco La Perla" in S. Maria C.V. (CE) di cui fanno parte i cespiti staggiti, precisa (*cfr. Documentazione condominiale*):

Importo approssimativo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione € 451,80

Rate Ordinarie Previste:

Sub 69 - €/mese 37,65

eventuali spese straordinarie già deliberate ma per le quali il termine di pagamento della relativa obbligazione non sia ancora scaduto:



eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia:

■ Sub 69 - € 4.390,92 (Anno 2023); € 4.854,21 (Anno 2024)

eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespote pignorato :



eventuali millesimi di parti comuni:

■ Millesimi di parti comuni come da Tabella A a Tabella D allegate.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari** di Tecnoborsa.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precise negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespote pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespote pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguaumenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risultò essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risultò essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespote che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Le caratteristiche particolari e generali illustrate nei paragrafi precedenti motivano un giudizio positivo sull'appetibilità della porzione immobiliare in esame.

Volendo analizzare in modo più puntuale questo apprezzamento, indubbiamente rilevante ai fini valutativi, si ritiene opportuno richiamare ed evidenziare di seguito i fattori più significativi.



a) Caratteristiche della zona

L'immobile è localizzato nella zona semiperiferica di Santa Maria Capua Vetere, contraddistinta dalla presenza di complessi edilizi relativamente nuovi. I caratteri dell'area sono quelli tipici dei piani di zona di edilizia economica e popolare e delle lottizzazioni, con impianti costruttivi di recente realizzazione e con arredo urbano (marciapiedi, alberi), illuminazioni e pavimentazioni moderni.

La predetta zona è ben collegata con il centro della città e quindi con tutti i servizi e i negozi di prima necessità.

b) Caratteristiche intrinseche dell'immobile

I caratteri architettonici, tipologici e distributivi dell'unità immobiliare rispondono in maniera efficiente all'utilizzazione prevista anche in considerazione del posto auto pertinenziale.

c) Caratteristiche del mercato attuale

La situazione attuale del mercato immobiliare relativo a beni simili è alquanto statica.

L'immobile in questione, per le sue caratteristiche, possiede un'appetibilità specifica, certamente limitata ad un ristretto numero di operatori di mercato della zona.

Ciò in considerazione soprattutto del fatto che l'immobile fa parte di un complesso immobiliare medio/grande.

d) Stato di manutenzione

L'immobile necessita di un intervento di manutenzione ordinaria in quanto versa in uno stato di completo abbandono da molti anni.

Le strutture portanti in cemento armato e i solai in latero cemento, sono in normali condizioni. Gli impianti devono essere adeguati alle vigenti normative.



e) Redditività

L'unità immobiliare principale è inclusa nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) mentre il posto auto nella categoria catastale C/6 (Autorimesse senza fine di lucro).

VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE

1. Aspetti economici e procedimenti estimativi - Generalità

Per quanto chiarito precedentemente, si tratta di determinare il valore venale in comune commercio (termine giuridico equivalente al “più probabile valore di mercato”), cioè quel valore che avrebbe la maggior probabilità tra quelli possibili, di segnare il punto d'incontro tra domanda ed offerta, in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici di un dato mercato.

Come la dottrina estimale insegnă, un bene può essere valutato con riferimento a diversi aspetti economici, la cui scelta è strettamente connessa allo scopo o ragione pratica della stima.

In considerazione dello stato di manutenzione e di conservazione in cui si trova l'immobile, dettagliati precedentemente, è stata considerata in prima analisi la possibilità di riguardare il bene sotto l'aspetto economico del “valore di trasformazione”, che prevede l'identificazione del più probabile valore venale come differenza fra il valore venale del bene trasformato ed i costi diretti ed indiretti necessari per la trasformazione.

Date le grandezze delle variabili in gioco (valore del bene trasformato e costo della trasformazione), tale procedimento non appare però correttamente applicabile in quanto si renderebbe necessaria l'assunzione di un complesso di ipotesi (valori unitari e relativi costi di trasformazione, durata della trasformazione e condizioni valutarie nel periodo ecc.) non perfettamente quantificabili, soprattutto in considerazione delle caratteristiche del bene.

Quindi, nella consapevolezza che un modesto spostamento di una delle variabili potrebbe produrre errori anche rilevanti, è evidente come nel caso in esame l'uso di tale metodo si ridurrebbe ad un semplice artificio contabile.

Nel caso specifico quindi l'aspetto economico è chiaramente individuato nel “più probabile valore di mercato” dell'unità immobiliare in esame, da valutare alla data attuale.

Analizzando quanto la dottrina estimativa indica in merito alla determinazione del valore di mercato, si precisa come sussistano due distinti procedimenti aventi come comune fondamento logico la comparazione (unicità del metodo estimale): *il primo diretto o sintetico, il secondo indiretto o analitico.*

Relativamente al procedimento *diretto* questo può essere applicato con diverse metodologie, riconducibili comunque essenzialmente ai tre seguenti criteri:

- per confronto dei valori complessivi e/o unitari di beni analoghi o assimilabili;
- per valori tipici;
- per punti di merito.

Come è noto quest'ultimo si concretizza in una radiografia economica di un bene di prezzo noto (scelto quale unità di riferimento) attraverso l'individuazione e ponderazione di tutte le caratteristiche che lo determinano e la successiva comparazione (qualitativa e quantitativa) con il bene da stimare.

Per quanto riguarda il procedimento *indiretto*, noto anche con il nome di *capitalizzazione dei redditi*, esso si articola nella accumulazione iniziale al saggio indicato dal mercato dei redditi ordinari netti futuri, quali si prevede possano essere continuamente dispiegati dal bene oggetto di stima. Naturalmente dovranno essere tenuti in debita considerazione lo stato di manutenzione e quello d'uso, entrambi attualmente non buoni, che determinano una redditività conseguentemente medio/bassa.

In sintesi, quindi, al valore di mercato si può pervenire in base a procedimenti:

a) *di stima sintetica*

- per confronto valori globali e/o unitari;
- per valori tipici;
- per punti di merito;

b) *di stima analitica per capitalizzazione dei redditi.*

2. La metodologia valutativa adottata

Se la ragione pratica della stima, come indicato nella premessa del presente giudizio, identifica chiaramente nel “più probabile prezzo di mercato” l’angolo visuale economico in base al quale riguardare il bene da stimare, certamente assai più complessa ed articolata si presenta l’individuazione della metodologia estimativa più idonea con particolare riguardo alle caratteristiche specifiche del bene in esame.

Inoltre non possono essere ignorati neppure i riflessi sul mercato locativo e sulle problematiche estimative conseguenti alla introduzione della disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 392/1978 e successive).

I procedimenti di stima sintetica o analitica per l’individuazione del valore di libero mercato, se correttamente applicati, devono portare a risultanze congruenti.

Procedimento diretto o sintetico

Questo procedimento si basa sulla comparazione e perciò richiede l’acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quello da stimare entro la quale collocare poi il bene oggetto di stima.

I prezzi di riferimento devono essere in congruo numero, devono riferirsi a beni per quanto possibile simili a quello oggetto di valutazione, ed infine devono essere verificati in tempi prossimi alla data di riferimento della stima.

In ogni caso è indispensabile la precisa conoscenza delle caratteristiche individuali dei beni presi a raffronto.

Passando al caso specifico, non sembrano esistere elementi concettuali preclusivi alla applicabilità del metodo sintetico.

E’ da rilevare però come in generale la determinazione pratica di una sufficiente scala dei prezzi comporti obiettive difficoltà, in particolare sotto l’aspetto della rappresentatività dei campioni di riferimento.

ASTE GIUDIZIARIE Tali difficoltà però non acquistano un particolare spessore nel caso in esame in relazione ad entrambe le circostanze rappresentate nel paragrafo precedente, segnatamente per quanto attiene la specificità dell’immobile.

Sotto questo profilo è già stato rilevato come il bene in esame costituisca nell’insieme delle parti elementari un sistema immobiliare certamente ordinario per il quale i riferimenti di mercato non sono limitati.

Tenendo in giusta considerazione le osservazioni di cui sopra, al fine della determinazione del valore di mercato del bene, si è ritenuto privilegiare il procedimento sintetico-comparativo definito in precedenza “per valori tipici (unitari)”.

Come è noto questo criterio, una volta verificati i presupposti di applicabilità, si risolve praticamente nella:

- a) articolazione del bene oggetto di valutazione in porzione definita “unità tipica”- in modo da poter proficuamente eseguire distinte analisi di mercato e reperire significative serie di riferimenti estimali;
- b) specifica ponderazione economica dell’”unità tipica” mediante il confronto con prezzi medi ordinari con riferimento ai parametri più significativi dell’unità stessa;
- c) determinazione del valore del bene.

Procedimento indiretto o analitico

Come già richiamato questo procedimento si risolve di fatto nella previsione dei redditi ordinari medi futuri, dispiegabili dal bene esaminato, da scontare all’attualità attraverso un opportuno saggio di fruttuosità, nella ipotesi pregiudiziale di equivalenza tra l’accumulazione iniziale della serie dei redditi futuri ed il valore di mercato del bene.

E’ altresì noto dalla letteratura estimativa come il procedimento analitico sia applicabile esclusivamente per i beni i cui redditi siano soggetti alla libera contrattazione di mercato.

In questo regime la determinazione dei due elementi fondamentali della stima (il reddito ed il saggio di fruttuosità) non presenta particolari difficoltà perchè il mercato stesso esprime e fornisce ogni necessario ed obiettivo riferimento.

In realtà il mercato indica i redditi lordi presenti e non quelli futuri; da questa precisazione è opportuno prendere spunto per sviluppare alcune brevi considerazioni che, pur non fornendo indicazioni assolute, risultano comunque utili alla previsione dei redditi futuri.

Il mercato, attraverso le indicazioni della redditività linda presente, finisce con il prospettare la misura della redditività linda futura nell'ambito del principio della permanenza delle condizioni. In effetti non è ipotizzabile il permanere di una certa redditività, comunque collegata al rapporto tra domanda ed offerta dello specifico mercato.

Non può quindi teoricamente ritenersi l'indicazione attuale confermabile per un tempo indefinito.

Considerando però che l'operatore economico apprezza la situazione presente, prescindendo in pratica dalla variabilità che nel futuro può assumere la redditività di un immobile urbano, può senz'altro concludersi che le dirette rilevazioni offerte dal mercato sulla redditività linda ordinaria di un immobile urbano siano elementi indicativi utili per la determinazione del reddito annuo netto, futuro, ordinario, medio e continuativo.

Si è già accennato al mercato cui è interessato il bene in oggetto ed è stato rilevato come lo stesso sia da considerarsi essenzialmente un mercato libero, in considerazione anche della pezzatura e delle caratteristiche intrinseche dell'immobile che sono quelle più richieste dal mercato e che influenzano in modo sensibile il suo utilizzo.

Tenuto conto quindi dell'oggettiva appetibilità dell'immobile, che influenza il tasso di capitalizzazione in maniera apprezzabile, si ritiene che il procedimento in argomento possa essere adottato esclusivamente a verifica del precedente.

Infatti, per quanto concerne in modo specifico la redditività, dal mercato sono desumibili

utili indicazioni sulla produttività del bene esaminato solo per alcune delle singole porzioni produttive, mentre per altre, a causa delle specifiche destinazioni d'uso, tali indicazioni sono solo apprezzabili. Passando sul piano operativo, sarà necessario quantificare il reddito lordo ordinario dispiegabile dall'immobile in esame e quindi individuare:

- a) le quote detrattive da applicare al reddito lordo complessivo per individuare il reddito netto ordinario;
 - b) il saggio medio di rendimento immobiliare.
- Il valore di mercato a verifica ricercato verrà quindi determinato attraverso la capitalizzazione del reddito netto al tasso prescelto.

3. Considerazioni metodologiche conclusive

In conclusione il giudizio di stima in relazione alla ragione pratica della stima ed alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti si articherà nella ricerca del più probabile valore di mercato del bene attraverso le seguenti fasi:

a) procedimento sintetico definito per “*valori tipici*”;

b) procedimento analitico a verifica noto come “*capitalizzazione dei redditi*”;

c) sintesi valutativa finale.

4. Fase applicativa - Elaborazioni estimative

Valutazione del più probabile valore di mercato in base alla stima sintetica per “valori tipici”

Come è stato dettagliatamente illustrato nei paragrafi precedenti, il procedimento estimativo

denominato per “*valori tipici*” si articola su due serie di dati: quelli tecnici e quelli economici unitari. I primi, esprimibili in funzione di diversi parametri, sono stati già evidenziati precedentemente nel quadro di consistenza dell’unità immobiliare.



I valori di mercato afferenti alla c.d. “*unità tipica*” sono stati accertati con diligenti indagini comparative presso pubblici uffici oltre che presso qualificati operatori di mercato.

Elementi di confronto

In considerazione della qualità del bene in esame, sia per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, la ubicazione e lo stato di manutenzione, molto richiesta dal mercato stesso, non sono difficilmente reperibili beni similari oggetto di recenti contrattazioni. Avuta conoscenza, a tal proposito, di queste compravendite, attraverso visione dei pubblici registri, sono stati rilevati valori che in generale sono in linea con quelli del Borsino Immobiliare.

Si è fatto riferimento innanzitutto all’atto di compravendita del 2005 con il quale la società esecutata acquistava la porzione immobiliare *de qua* per la somma di **€ 150.000,00**.

Si sono acquisiti, attraverso queste indagini, i seguenti riferimenti estimali (ALL.9):





QUOTAZIONI IMMOBILIARI > CAMPANIA > CASERTA (CE) > SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Via Enrico De Nicola, 2, 81055 Santa Maria Capua Vetere Ce, Italia



ZONA OLTRE LINEA FERROVIARIA, ANFITEATRO, VIA STURZO E VIA KENNEDY

Positione Zona

Tipologia Prevalente

Tutte le statistiche di Zona ?

Semiperiferia

Abitazioni Civili

Passa a Borsino PRO



Quotazioni Immobiliari di Zona



Quotazioni
Abitazioni & Ville



Quotazioni
Uffici & Negozi



Quotazioni
Box & Posti auto



Quotazioni
Locali & Capannoni

Quotazioni di Vendita

Quotazioni di Affitto

01/10/25, 18:01

Quotazioni Immobiliari Santa Maria Capua Vetere - Via Enrico De Nicola, 2, 81055 Santa Maria Capua Vetere Ce, Italia - Oltre Linea Ferroviaria, Anfiteatro, Via Sturzo E Via Kennedy



Uffici

Quotazioni di uffici e studi privati.



Valore minimo

Euro 647

Valore medio

Euro 802

Valore massimo

Euro 956



Posti auto scoperti

Quotazioni di parcheggi scoperti



Valore minimo

Euro 171

Valore medio

Euro 211

Valore massimo

Euro 251

dott. ing. Luigi de Lucia P.zza Matteotti, 67 – 81100 Caserta (CE)

PEC luij.delucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n.2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n.626

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Sono state esperite, inoltre, indagini di mercato presso operatori del settore intese a reperire i prezzi al metro quadrato commerciale (parametro utilizzato nelle compravendite). Le agenzie immobiliari interpellate sono quelle che operano in S. Maria C.V. (CE) e che trattano immobili ubicati nella stessa zona e/o in zone limitrofe al bene *de quo* come per esempio:

1. **Immobiliare Srl (Affiliato Tecnocasa)** - via De Gasperi,104 Santa Maria Capua Vetere (CE) Tel.: 0823.844502;
2. **Gabetti** - Corso Aldo Moro,220 Santa Maria Capua Vetere (CE) Tel.: 0823.798484
3. **Iorio Immobiliare Srls** - via Bonaparte,6 Santa Maria Capua Vetere (CE) Tel.: 0823.589058.

Si sono consultati, infine, annunci immobiliari di S. Maria C.V. pubblicati sul sito *immobiliare.it* e *casa.it*.

Il più probabile valore di mercato, inteso come prezzo unitario riferito al metro quadrato (mq), oscilla tra **1.300,00 €/mq** e **1.500,00 €/mq** per le unità immobiliari a destinazione abitativa ricadenti nella stessa zona in normali condizioni.

Si rappresenta, inoltre, che dalla certificazione del prezzo massimo di cessione richiesta ed ottenuta dal Comune (*Cfr. Documentazione Urbanistica*) risulta che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 240 dell'1.11.1975, veniva deliberato
“...omissis... il prezzo della cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, sarà determinato dal Comune sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione di opere di edilizia residenziale pubblica relativi all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di tina percentuale di deprezzamento, derivante dall'età dell'edificio, stabilita nel modo seguente: da 0 a 5 anni 0%; da 5 a 10 anni dallo 0,1% al 5%; da 10 a 20 anni dal 5,01% al 10%; da 20 a 30 anni dal 10,01% al 20%; oltre 30 anni dal 20,01% al 30%. Fermo restando i limiti inferiori e superiori, la percentuale verrà determinata in attuazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportata dal proprietario. Al prezzo così determinato saranno aggiunti il

ASTE GIUDIZIARIE corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di Superficie e il costo delle opere di urbanizzazione rivalutate sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica ...omissis...”

- il fabbricato in argomento è stato edificato sulla scorta delle Concessioni Edilizie nn. 97 e 98 del 27.07.1989, C.E. n. 58 del 07.05.1991, C.E. n. 67 del 30.05.1992, C.E. n. 145 del 20.12.1993, C.E. n. 56 del 04.04.2002, C.E. n. 117/2002; in data 22.11.2002 per le unità abitative, commerciali e uffici veniva rilasciato il certificato di abitabilità prot. n. 41787/96 e 12949/02; in data 28.01.2005 per i garages veniva rilasciato il certificato di agibilità prot. n. 19575/04;

- con Convenzione ex art. 35 comma 12 Legge n. 865 del 22.10.1971 tra il Comune di S. Maria C.V. ed il Consorzio “Nuovo Mondo”, rep. n. 40933, racc. n. 2818 del 17.05.1989, all'art. 9 veniva stabilito “...omissis... prezzo non superiore a quello risultante dal prodotto della superficie convenzionale di ciascuna unità determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 392/1978 per il costo unitario di produzione a metro quadrato determinato ai sensi della stessa legge ...omissis...”;

- con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 473 del 26.06.2023, avente ad oggetto: “Aggiornamento della disciplina regionale inerente le caratteristiche progettuali e i limiti di costo degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), con allegati”, veniva stabilito (all'allegato A) che il limite massimo del costo base per gli interventi di nuova edificazione risultava pari a € 1.900,00 per mq di superficie complessiva.

Tanto su detto, visto il certificato di agibilità prot. n. 12949/02 del 22.11.2002, e considerando la percentuale di deprezzamento ed in condizioni normali di conservazione, che può essere stimata in ragione del 13,00%, il prezzo di cessione al mq corrisponde a € 1.900,00 (costo base) - € 247,00 (deprezzamento) = **€ 1.653,00.**



I valori unitari adottati nei citati precedenti non sono ovviamente applicabili in modo diretto alla porzione immobiliare da stimare. Si è pertanto dovuto procedere ad una attenta elaborazione dei dati di mercato esposti, tenendo conto in primo luogo dei riferimenti temporali e quindi della destinazione, della ubicazione e del grado di finitura, nonché delle particolari dotazioni accessorie di ognuno di essi. Detta analisi ha così fornito gli elementi estimali da utilizzare nella ricerca del più probabile valore di mercato dell'immobile in oggetto in base alla stima sintetica per "valori tipici".

In questa fase del procedimento le unità tipiche sono riguardate dal lato dei loro caratteri ordinari, sia con riferimento agli elementi costruttivi, sia alle opere asservite ed alle dotazioni impiantistiche.

Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, sono stati predisposti i conteggi per la valutazione dell'immobile.

Atteso tutto quanto fin qui detto, si può ritenere che il valore unitario per l'immobile *de quo*, in normali condizioni tecnico-statico, in uno stato di conservazione mediocre, può essere assunto pari a **€/mq 1.500,00**.

Orbene considerando che la superficie commerciale dedotta dai grafici elaborati è pari a **Sc = mq 132**, si ha che il più probabile valore di mercato dell'ufficio (VU) è:

$$VU = mq 132 \times €/mq 1.500,00 = € 198.000,00$$

Per il posto auto scoperto di mq 14, assumendo un valore unitario pari al valore massimo di € 250,00 su riportato, si ha che il più probabile valore di mercato del posto auto (VP) è:

$$VP = mq 14 \times €/mq 250,00 = € 3.500,00$$

Il più probabile valore di mercato per la porzione immobiliare *de qua* è:

$$V = € (198.000,00 + € 3.500,00) = € 201.500,00$$



Per quanto esposto in precedenza, in relazione a questo specifico procedimento estimale, si procederà, a verifica del precedente valore venale, alla individuazione del più probabile valore di mercato, attraverso le seguenti fasi:

a) determinazione del reddito medio lordo ordinario dispiegabile dall'unità immobiliare

(R.L.O.);

b) determinazione delle quote detrattive medie ordinarie e del reddito netto ordinario

(R.N.O.);

c) determinazione del saggio di rendimento immobiliare medio (rm);

d) determinazione del più probabile valore di mercato sulla base del R.N.O. e del rm.

a) *determinazione del reddito lordo medio ordinario (R.L.O.)*

Come già detto al paragrafo precedente il procedimento estimativo si articola su dati tecnici ed economici.

I primi sono evidenziati nella tabella di consistenza dell'immobile.

I valori afferenti alle c.d. "unità tipiche" sono stati accertati con diligenti indagini conoscitive con la cortese disponibilità di funzionari delle sezioni estimali dell'Ufficio Catasto di Caserta e si intendono "medi" riferiti alle superfici utili degli ambienti.

Si sono acquisiti, attraverso queste indagini, i seguenti valori di locazione (*cfr. Riferimenti estimali*):

QUOTAZIONI IMMOBILIARI > CAMPANIA > CASERTA (CE) > SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Santa Maria Capua Vetere (CE)

Via Enrico De Nicola, 2, 81055 Santa Maria Capua Vetere CE, Italia



ZONA OLTRE LINEA FERROVIARIA, ANFITEATRO, VIA STURZO E VIA KENNEDY

⊕ Posizione Zona

BB Tipologia Prevalente

Tutte le Statistiche di Zona ?

Semiperiferia
Abitazioni Civili
Passa a Borsino PRO



Quotazioni Immobiliari di Zona



Quotazioni di Vendita

Quotazioni di Affitto

01/10/25, 18:04

Quotazioni immobiliari Santa Maria Capua Vetere - Via Enrico De Nicola, 2, 81055 Santa Maria Capua Vetere CE, Italia - Oltre Linea Ferroviaria, Anfiteatro, Via Sturzo E Via Kennedy



Uffici
Quotazioni di uffici e studi privati.

Valore minimo

Euro 2,39

Valore medio

Euro 2,94

Valore massimo

Euro 3,49



Posti auto scoperti

Quotazioni di parcheggi scoperti



Valore minimo

Euro 0,70

Valore medio

Euro 0,85

Valore massimo

Euro 1,00

dott. ing. Luigi de Lucia P.zza Matteotti, 67 – 81100 Caserta (CE)
PEC luij.delucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n.2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n.626
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE GIUDIZIARIE® Tenendo in giusta considerazione quanto sopra esposto, è stato predisposto il calcolo per la valutazione del bene che di seguito viene evidenziato, con riferimento alle superfici precedentemente riportate:

Superficie complessiva mq 132,00 a €/mq 6,0 x mese = € 792,00

- il canone annuo è pari a (€ 800,00 x 12) = € 9.600,00

Totale R.L.O. = € 9.600,00

Tale importo rappresenta il canone annuo lordo retraibile a data attuale dalla locazione dell'unità immobiliare, considerato corrisposto in data intermedia all'anno di riferimento, per cui non si ritiene di dover procedere ad alcun ragguaglio.

Per quanto sopra la redditività linda annua risulta pari al 4,7% del valore capitale determinato al precedente punto.

b) Determinazione delle quote detrattive medie ordinarie sul R.L.O. e del reddito netto ordinario (R.N.O.)

Le spese annue "ordinariamente incidenti" sul reddito lordo retraibile dal capitale immobiliare possono essere suddivise in due distinti gruppi:

1) quote detrattive varie (ad esclusione delle imposte)

- manutenzione, ammortamento, assicurazione;
- alei improduttive;
- amministrazione;

2) quote detrattive per imposte dirette.

Per quanto riguarda le quote detrattive varie, non essendo disponibili indagini aggiornate

relative al mercato locale da cui desumere dati attendibili, si è ritenuto opportuno evincere le stesse da una attenta analisi comparativa tra le entità medie percentuali indicate in pubblicazioni

ASTE GIUDIZIARIE®
specializzate e le incidenze medie riferite a dati concreti in possesso delle sezioni estimali dell’Ufficio Catasto.

Sulla base delle indicazioni esposte e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-economiche e produttive dell’immobile, si è ritenuto equo assumere le quote detrattive di seguito riportate:

Quote detrattive varie

manutenzione immobile 1,5%

ammortamento immobile 1,5%

assicurazioni 0,5%

alee improduttive 0,5%

amministrazione 1,0%

totale detrazioni 5,0%

Per quanto concerne la determinazione delle quote detrattive per imposte dirette, è noto come le stesse costituiscano in generale un onere di notevole incidenza sul reddito lordo dei fabbricati.

Infatti, in base all’attuale regime fiscale, i fabbricati sono soggetti all’Imposta Municipale Unica (IMU) che è pari generalmente al 5-6% del reddito lordo.

Per quanto concerne l’IRPEF, occorre specificare che nel caso in esame, essendo il locatore una persona fisica si adotta cautelativamente una percentuale pari al 20%.

In sintesi, tenendo conto delle quote detrattive sopra determinate, si ottengono le seguenti incidenze complessive rispetto al reddito lordo:

- quote detrattive varie 5,0%

- quote detrattive per imposte 25,0%

totale detrazioni 30,0%

In termini assoluti per il compendio in esame si ottiene una entità complessiva delle spese detrattive (D) pari a:

$$D = R.L.O. \times 30,0\% = € 9.600,00 \times 30,0\% = € 2.880,00$$

In base alle risultanze emerse l'importo del reddito netto ordinario è di immediata determinazione quale differenza tra il reddito lordo ordinario e le spese detrattive complessive:

- Reddito lordo ordinario € 9.600,00
- Detrazioni complessive € 2.880,00

Reddito netto ordinario € 6.720,00

c) Determinazione del saggio di capitalizzazione (rm)

Considerato che il saggio di capitalizzazione non si presenta come un dato elementare di facile individuazione, si è resa necessaria una particolare analisi che, nonostante le approssimazioni quantitative degli elementi di riferimento, potesse portare ad una sufficiente attendibilità del saggio assunto.

E' da rilevare come il parametro ricercato, benché ancorato a specifiche osservazioni di "reale mercato", sia stato individuato soprattutto attraverso atti di sintesi logica che trovano il loro fondamento nelle natura e nelle caratteristiche del bene e cioè in tutte quelle circostanze ordinariamente incidenti sul saggio medesimo.

Passando sul piano concreto, si precisa che i dati storici dei saggi di rendimento rilevati dal mercato indichino chiaramente un campo ordinario di variabilità compreso tra il 2,0 % ed il 6,0 % sul canone lordo; nel caso specifico per quanto fin qui relazionato, il saggio di reddito netto può essere compreso tra il 2,0 % ed il 5,0 %.

Confermano quanto sopra anche le entità delle fruttuosità riscontrate per immobili assunti a riferimento nel presente giudizio di stima.

Come indica la dottrina estimale, è possibile risalire dai valori medi esposti dal mercato a quelli specifici del "bene" in esame attraverso la determinazione e la equa ponderazione di tutte

Nella fattispecie si reputa significativo far rilevare che trattasi di un ufficio al piano terra con relativo posto auto scoperto pertinenziale in un complesso immobiliare per civili abitazioni, attività commerciali-direzionali, che determinano per il bene in esame condizioni di favorevole apprezzamento per il mercato locale e di concorrenzialità sul mercato locativo.

Condizione sfavorevole è invece, come già detto, l'ubicazione e le caratteristiche della zona che è semiperiferica.

Un ulteriore elemento condizionante la determinazione estimale del saggio di rendimento immobiliare va ricercato nella attuale situazione economico-monetaria.

Il mercato immobiliare da alcuni anni sta attraversando un periodo di incertezza e staticità, influendo negativamente sul saggio di redditività immobiliare.

Sulla scorta delle osservazioni sopra riportate e dando il giusto peso ad ogni elemento influente sul saggio, si può ritenere equo individuare il saggio medio di capitalizzazione nel valore del 3,5%.

d) Valore dell'immobile in base alla capitalizzazione dei redditi

Sulla base delle risultanze sopra ottenute ed in particolare del R.N.O. e del saggio di rendimento, è determinabile il valore capitale per mezzo della nota relazione formale della capitalizzazione:

$$V = R.N.O. /r = (R.L.O. - D) /r$$

$$V = € 6.720,00 / 3,5\% = € 6.720,00 / 0,035 = € 192.000,00$$

In sintesi le valutazioni precedentemente sviluppate hanno portato alle seguenti conclusioni:

- valore di mercato per confronto in € 201.500,00
- valore di mercato per capitalizzazione dei redditi (a verifica) in € 192.000,00

La differenza tra i valori ottenuti è assai modesta in considerazione dell'entità dei valori ed è

ampiamente contenuta nei limiti di tolleranza di un giudizio estimativo.

Si sottolinea anzi come la pratica convergenza delle due risultanze costituisca un indubbio elemento di verifica reciproca circa la validità della scelta dei criteri e dei procedimenti adottati.

6. Osservazioni conclusive

A chiusura del presente giudizio estimativo, vengono brevemente riassunti gli aspetti peculiari della metodologia adottata nel presente studio.

Come è stato ampiamente illustrato nel corso della stima, si è pervenuti alla determinazione del valore di mercato dell'immobile attraverso l'adozione di una metodologia articolata essenzialmente su due distinti procedimenti dei quali il secondo esclusivamente a verifica:

- valore di mercato in base al procedimento sintetico per “valori tipici”;
- valore di mercato in base alla capitalizzazione dei redditi.

Il più probabile valore venale è stato così determinato in **€ 201.500,00**.

Detto valore prescinde da qualsiasi peso o servitù non espressamente menzionato ed è riferito al solo appartamento, escludendo quindi i mobili, nonché tutti gli arredi e quant'altro non considerato pertinenziale dell'immobile.

Adeguamenti e correzioni della stima

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistico e/o catastale:

Acquisizione APE	€ 500,00
Valore in caso di redazione APE	€ 201.000,00

Prezzo base d'asta

Il prezzo a base d'asta determinato decurtato del 10% al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato e precisamente per le eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisiti in sede di vendita forzata e per la mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata è di **€ 180.900,00**.

Prezzo base d'asta in c.t. € 181.000,00 – Offerta minima € 135.750,00

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Si precisa che trattasi di pignoramento della **piena ed intera proprietà** dell'immobile.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risultati essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Lo scrivente, infine, acquisiva la visura camerale della società esecutata che qui si acclude

(ALL.10).

**ASTE
GIUDIZIARIE®**



Con quanto sopra l'esperto ritiene di aver svolto il mandato conferitogli e, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatagli, rassegna la perizia restando a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario.



l'Esperto
dott. ing. Luigi de Lucia



60

dott. ing. Luigi de Lucia P.zza Matteotti, 67 – 81100 Caserta (CE)
PEC luigi.delucia@ordingce.it - E-mail luidelucia@virgilio.it

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta n.2814 e all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio n.626
Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

